

23-7-19
1999

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "GENITORI IN BRANDA"

Allegato al verbale di assemblea straordinaria del 01/06/2019

ART 1 Costituzione - Denominazione - Sede

- 1.1 E' costituita ai sensi e nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del codice civile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato **"Genitori in Branda ODV"** che assume la forma giuridica di associazione, apartitica e aconfessionale.
- 1.2 In conseguenza dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, sezione organizzazioni di volontariato, istituito ai sensi del D. Lgs.117/2017, l'Ente, di seguito detto "organizzazione", inserirà l'acronimo "ODV" o la locuzione "Organizzazione di Volontariato" nella denominazione sociale, facendone uso negli atti nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
- 1.3 L'ETS **"Genitori in Branda"**, più avanti chiamata per brevità "organizzazione", ha Sede nel comune di Castiglione Olona. Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune può essere deliberato dall'organo di amministrazione e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
- 1.4 L'organizzazione si ispira ai principi di accoglienza, collaborazione, partecipazione e sostegno, non ha scopo di lucro e persegue, nell'ambito territoriale locale esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

ART 2 Finalità e attività

- 2.1. L'organizzazione in particolare persegue, senza scopi di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale ex art. 5 del D. Lgs. 117/2017:
 - organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art 5 D. Lgs. 117/2017;
 - Sostenere l'attività scolastica nel rispetto dei reciproci ruoli di scuola e famiglia
 - Facilitare gli scambi di informazioni nell'ambito scolastico
 - Stimolare il confronto tra genitori
 - Informare, aggregare, rappresentare i genitori nei confronti degli organismi scolastici e delle amministrazioni pubbliche e locali
- 2.2. Le attività dell'organizzazione sono svolte prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.
- 2.3. Per il perseguimento dei propri scopi, l'organizzazione di volontariato potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.
- 2.4. L'organizzazione realizza i propri scopi con le seguenti attività che vengono elencate a titolo esemplificativo:
 - Promuovere corsi, incontri, conferenze, dibattiti, ed ogni altra iniziativa che sia di aiuto, informazione e sostegno ai genitori per il miglioramento della loro personalità e di quella dei loro figli, anche attraverso il gioco e attività ludiche
 - proporre alle istituzioni scolastiche e agli enti locali iniziative e pareri
 - promuovere raccolte di fondi tramite iniziative di aggregazione pubbliche nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017
 - divulgare notizie e informazioni anche tramite stampe periodiche
 - promuovere iniziative per raccolte occasionali di fondi al fine di reperire risorse finanziarie finalizzate solo ed esclusivamente al raggiungimento dell'oggetto sociale;
 - effettuare attività commerciali e produttive, accessorie e strumentali ai fini istituzionali.
- 2.5 L'organizzazione di volontariato opera nel territorio della Regione Lombardia.

ART 3 – Attività diverse

- 3.1. L'organizzazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D. Lgs. 117/2017 e dalla normativa vigente.

ART. 4 - Destinazione del patrimonio e divieto distribuzione utili

- 4.1. L'organizzazione esclude ogni fine di lucro sia diretto che indiretto, ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs. 117/2017.
- 4.2. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
- 4.3. È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell'organizzazione, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART 5 Associati procedure di ammissione ed esclusione

- 5.1. Possono diventare soci dell'Associazione, tutte le persone fisiche ed, in particolare, tutti i genitori degli alunni delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie del territorio che, compiuto il 18 anno di età, ne condividono gli scopi e intendono impegnarsi per la loro realizzazione mettendo a disposizione gratuitamente parte del proprio tempo libero. Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al rinnovo dell'adesione annuale nei termini prescritti dall'assemblea. L'associazione esclude espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
- 5.2. il numero degli associati è illimitato e la domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo che deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante alla prima seduta utile.
- 5.3. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. L'iscrizione decorre dalla data di delibera dell'Organo di amministrazione.
- 5.4. L'organo di amministrazione deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, che delibera in occasione della successiva convocazione.
- 5.5. Gli associati cessano di appartenere all'organizzazione per:
- a) dimissioni volontarie presentate all'organo di amministrazione per iscritto;
 - b) mancato versamento della quota associativa;
 - c) mancato rinnovo;
 - d) morte (in caso di persona fisica) o cessazione delle attività o perdita dei requisiti di legge (in caso di persona giuridica);
 - e) esclusione deliberata dall'Assemblea per gravi motivi quali la contravvenzione dei doveri stabiliti dallo statuto.
- 5.6. La perdita di qualità dei soci nei casi a), b), c) e d) è deliberata dal Consiglio Direttivo, mentre in caso di esclusione, la delibera del Consiglio Direttivo deve essere ratificata da parte della prima Assemblea utile. Contro il provvedimento di esclusione il socio escluso ha 30 giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea.
- f)

- 5.7. Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata.
- 5.8. Possono altresì aderire all'Associazione in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico nei termini stabiliti. I sostenitori non sono soci e quindi non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno semplicemente il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'Associazione.

ART 6 Diritti e doveri dei soci

6.1. Gli associati hanno tra loro pari diritti e pari doveri.

6.2. Gli associati hanno il diritto di:

- partecipare alle assemblee ed esprimere il proprio voto, purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati;
- godere del pieno elettorato attivo e passivo;
- essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
- svolgere il lavoro comunemente concordato
- recedere dall'appartenenza all'organizzazione
- esaminare i libri sociali, facendone preventiva richiesta scritta, anche a mezzo mail, all'Organo di amministrazione e con le modalità previste nell'art. 19.
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore.

6.3. Gli associati dell'organizzazione hanno il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- rispettare le delibere degli organi sociali;
- partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell'organizzazione e alla realizzazione delle attività statutarie tramite il proprio impegno gratuito;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito;
- non arrecare danni morali o materiali all'organizzazione.

6.4. Gli associati hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello Statuto e degli eventuali regolamenti.

6.5. Tutte le prestazioni fornite dagli aderenti sono gratuite salvo eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute e autorizzate dal Consiglio Direttivo

ART. 7 - Volontari associati e assicurazione obbligatoria

- 7.1. L'organizzazione, nello svolgimento della sua attività, si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.
- 7.2. Le prestazioni dei volontari sono fornite in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale ed in favore della comunità. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo neanche dal beneficiario.
- 7.3. Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e condizioni preventivamente stabiliti dall'organizzazione stessa, che in ogni caso devono rispettare i limiti stabiliti dal D. Lgs. 117/2017.
- 7.4. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
- 7.5. L'organizzazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/17.
- 7.6. L'organizzazione è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

ART. 8 Organi Sociali, gratuità e durata

8.1. Sono organi dell'organizzazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) l'Organo di controllo (eventuale - nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs 117/2017)
- e) Organo di Revisione (eventuale - nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del D. Lgs 117/2017)

8.2. Tutte le cariche sociali ad eccezione di quelli dell'Organo di controllo e dell'Organo di Revisione in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del codice civile, sono elettive e gratuite; i componenti gli organi sociali non ricevono alcun emolumento o remunerazione, ma solo rimborso delle spese sostenute in relazione alla loro carica, preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo.

8.3. Le cariche sociali sono elettive, hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate; le eventuali sostituzioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

ART. 9 Assemblea degli associati

9.1 L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti gli associati. L'Assemblea è presieduta di norma dal Presidente dell'organizzazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da un Presidente dell'Assemblea eletto dagli associati tra i suoi membri.

9.2 deve essere convocata dal Presidente almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio e ogni qualvolta lo ritenga necessario il Presidente o il Consiglio Direttivo o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

9.3 È convocata mediante avviso scritto da inviare almeno 8 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione, che non potrà avere luogo prima che siano trascorse 24 ore dalla prima convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail.

9.4 I voti di norma sono palesi, tranne quelli riguardanti la nomina o la revoca delle cariche associative, le azioni di responsabilità e nell'ipotesi in cui il Presidente lo ritenga opportuno in ragione della delibera.

9.5 Hanno diritto di voto in Assemblea tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e sono in regola con il pagamento della quota associativa.

9.6 Ciascun associato ha un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da un altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati se l'organizzazione ha un numero di associati inferiore a cinquecento e di cinque associati se l'organizzazione ha un numero di associati non inferiore a cinquecento.

9.7 Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante e conservato presso la sede dell'organizzazione.

9.8 L'Assemblea può essere costituita in forma ordinaria e straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto, per lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio, per l'eventuale trasformazione, fusione, scissione dell'organizzazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

9.9 L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, mentre in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero degli aderenti presenti. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti dei presenti.

9.10 Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

9.11 Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda, salvo diversa decisione dell'assemblea. Le

deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell'Assemblea.

9.12 L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali compreso, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e l'Organo di controllo, solo al verificarsi delle condizioni di cui al D. Lgs 117/2017;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- discute ed approva il bilancio preventivo e consuntivo;
- definisce il programma generale annuale di attività;
- determina l'ammontare delle quote associative e il termine ultimo per il loro versamento;
- discute e approva gli eventuali regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;
- delibera su ogni altro oggetto attribuito alla sua competenza dalla legge o dall'atto costitutivo.

ART. 10 Organo di amministrazione (Consiglio Direttivo)

10.1 L'organo di amministrazione o "Consiglio Direttivo" è composto da 3 a 9 membri, nominati dall'Assemblea. Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Gli amministratori pongono in essere gli adempimenti previsti dall'art. 26 del D. Lgs. 117/2017.

10.2 Dura in carica 2 esercizi e i suoi componenti sono rieleggibili per non più di tre mandati consecutivi.

10.3 Il Consiglio Direttivo governa l'organizzazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

10.4 Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri oppure dal Collegio dei Revisori dei Conti, ove nominato.

10.5 La convocazione è fatta a mezzo avviso affisso nella sede sociale o comunicazione scritta, anche tramite mail, almeno 3 giorni prima della riunione.

10.6 Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.

10.7 L'ingiustificata assenza di un consigliere a più di 3 (tre) riunioni consecutive comporta la sua immediata decadenza automatica dalla carica.

10.8 In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire.

10.9 Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione: pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci. Nello specifico:

- elegge tra i propri componenti il presidente e il vicepresidente e lo revoca;
- nomina il tesoriere e il segretario e li revoca;
- attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
- predispone all'Assemblea il programma annuale di attività;
- presenta annualmente all'Assemblea per l'approvazione: la relazione; il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio trascorso da cui devono risultare i beni, i contributi, i lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche; nonché il bilancio preventivo per l'anno in corso.
- conferisce procure generali e speciali;
- assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'Associazione e degli organi sociali;

- riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
- ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- delibera in ordine all'esclusione dei soci;
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Registro del Terzo Settore e previsti dalla normativa vigente.

10.10 Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 11 Il Presidente

- 11.1 Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio ed è anche presidente dell'Assemblea e dell'Organo di amministrazione. E' eletto da quest'ultimo tra i suoi membri a maggioranza di voti e dura in carica quanto il Consiglio Direttivo, che può destituirlo dalla carica a maggioranza di voti, qualora non ottemperi ai compiti previsti dal presente statuto.
- 11.2 Il Presidente ha l'uso della firma sociale, è autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza. Ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in qualsiasi grado e giudizio.
- 11.3 Il presidente convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea (almeno una volta all'anno) e dell'Organo di amministrazione (almeno due volte all'anno e comunque ogni volta che se ne ravvisi la necessità). Svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.
- 11.4 Solo in caso di necessità può assumere provvedimenti di urgenza, sottoponendoli a delibera dell'Organo di amministrazione nella seduta successiva e comunque entro 30 giorni.
- 11.5 Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale.
- 11.6 Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua funzione in caso questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 12 Il Tesoriere

- 12.1 Il Tesoriere è il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione inerente l'esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili. Cura la redazione dei bilanci consuntivo e preventivo sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.
- 12.2 Stanti i compiti affidati al Tesoriere è conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerenti le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo

ART. 13 Il Segretario

- 13.1 Il Segretario è il responsabile della redazione dei verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.

ART. 14 Organo di controllo

- 14.1 L'Assemblea provvede alla nomina di un organo di controllo, solo al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs 117/2017. Può essere monocratico o in alternativa costituito da tre membri effettivi e due supplenti. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Laddove l'assemblea assegnasse

all'Organo di Controllo anche la funzione di Revisione Legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.

14.2 L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 231/2001, qualora applicabili;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D. Lgs. 117/2017, può esercitare, su decisione dell'Assemblea, la revisione legale dei conti;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs. 117/2017.
- attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/17, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

14.3 L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 15 Organo dei Revisori dei Conti (se nominato)

15.1 L'Organo dei Revisori dei conti è organo di controllo amministrativo-finanziario. E' nominato solo nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017 ed, in caso di nomina, è formato da un unico membro effettivo nominato dall'Assemblea dei soci tra persone di comprovata competenza e professionalità, non necessariamente aderenti all'Associazione, iscritte nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita dall'Assemblea all'Organo di Controllo di cui al precedente articolo.

15.2 L'Organo di Revisione rimane in carica per lo stesso tempo del Consiglio Direttivo.

15.3 L'Organo di Revisione almeno trimestralmente verifica la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa dell'Associazione. Verifica i bilanci consuntivo e preventivo e presenta all'Assemblea dei soci una relazione scritta relativamente ad essi. Delle proprie riunioni il Collegio dei Revisori redige verbale da trascrivere in apposito libro.

ART. 16 Risorse e Patrimonio

16.1 L'organizzazione trae le risorse economiche necessarie al proprio funzionamento e allo svolgimento della propria attività da fonti diverse quali quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, attività di raccolta fondi, rimborsi da convenzioni, nonché attività diverse di cui all'articolo 6 del D. Lgs. 117/17 e ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. 117/2017 e della normativa vigente.

16.2 L'associazione si dota di apposito conto corrente stabilito dall'organo amministrativo e intestato all'associazione.

16.3 I proventi delle varie attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette. Un eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

16.4 Il patrimonio sociale è costituito da:

- a) beni immobili e mobili;
- b) azioni, obbligazioni ed altri titoli pubblici e privati;
- c) donazioni, lasciti o successioni;
- d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

16.5 I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'organizzazione, e sono ad essa intestati ed elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli associati.

16.6 Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'Associazione. Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'Associazione.

ART. 17 Bilancio d'esercizio

- 17.1 L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
- 17.2 I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017.
- 17.3 Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.
- 17.4 Dopo l'approvazione in Assemblea, l'organo di amministrazione procede agli adempimenti di deposito previsti dal D. Lgs. 117/2017.
- 17.5 L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 del D. Lgs. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 18 Bilancio sociale

- 18.1 Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017, l'organizzazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari

ART. 19 Libri sociali obbligatori

- 19.1 L'organizzazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi del D. Lgs. 117/2017.
- 19.2 Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali entro 15 giorni dalla data della richiesta scritta formulata al Consiglio Direttivo.

ART. 20 Scioglimento dell'Associazione e devoluzione dei beni e del patrimonio

- 20.1 Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea che si riunisce in forma straordinaria.
- 20.2 In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo dell'Associazione, dedotte le passività, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 del D. Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore operanti in identico o analogo settore o istituzioni scolastiche pubbliche, secondo le disposizioni dell'assemblea.
- 20.3 In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve agli associati.

ART 21 Statuto

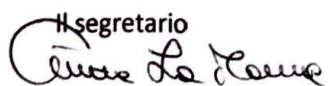
- 21.1 L'associazione agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione e della disciplina vigente ed è disciplinata dal presente statuto che deve essere osservato come atto fondamentale.
- 21.2 L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari

ART. 22 Norma finale

- 22.1 Per quanto non è espressamente previsto nel presente statuto si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.

Castiglione Olona,

Il presidente


Il segretario
 8